REGOLAMENTO (CEE) N. 2023/76 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1976

relativo alla fornitura d'urgenza di latte scremato in polvere alla Repubblica popolare del Mozambico a favore delle popolazioni bisognose di tale paese, a titolo di aiuto alimentare, nel quadro del regolamento (CEE) n. 1299/76

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1298/76 del Consiglio, del 1° giugno 1976, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma d'aiuto alimentare per il 1976, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali (1), in particolare gli articoli 3 e 7,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1299/76 del Consiglio, del 1° giugno 1976, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere nel quadro del programma d'aiuto alimentare per il 1976 ad alcuni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali (2), prevede una riserva di 3 630 tonnellate di latte scremato in polvere ;

considerando che la Repubblica popolare del Mozambico ha presentato una domanda di aiuto alimentare d'urgenza di latte scremato in polvere a favore delle popolazioni bisognose di tale paese ; che il fabbisogno di tali popolazioni giustifica un aiuto alimentare della Comunità ; che, tenuto conto della situazione, è opportuno che la Comunità sostenga le spese d'inoltrc fino al porto di sbarco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Sulle 3 630 tonnellate di latte scremato in polvere previste a titolo di riserva dal regolamento (CEE) n. 1299/76, 300 tonnellate sono assegnate alla Repubblica popolare del Mozambico a favore delle popolazioni bisognose di tale paese.

Articolo 2

Il finanziamento comunitario si estende alle spese d'inoltro fino al porto di sbarco.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. van der STOEL

(1) GU n. L 146 del 4. 6. 1976, pag. 3.
(2) GU n. L 146 del 4. 6. 1976, pag. 5.